



Condividiamo la presente nota integrativa al testo consegnato dal Presidente UNAPED, Dr. Gian Luca Bellisario, con spirito di co-costruzione degli aspetti deontologici e metodologici dei professionisti di area socio-pedagogica non espressamente citati dalla Legge 205/17, la quale rimane a nostro dire una Legge incompleta per le nostre categorie professionali che necessita di opportuni emendamenti prima di tradursi in una Legge costituente per un Ordine professionale che “nascerebbe già morto”. A nome di AINSPEDE – Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori, composta da oltre 2000 soci e circa 50 partner sul territorio nazionale ed all'estero, esprimo profondo rammarico per la mancata convocazione in VII Commissione, ove sono stati auditi soggetti composti da poche dozzine di persone che per nulla rappresentano il mondo pedagogico nazionale. Sempre in qualità di Presidente Nazionale AINSPEDE e Vicepresidente UNAPED, Federazione maggioritaria delle Scienze Pedagogiche, invito la VII Commissione a prestare maggiore correttezza istituzionale nel rivolgersi ai propri interlocutori.

Il Direttivo Nazionale AINSPEDE, a seguito di una consultazione dei nostri oltre 2000 soci, delibera parere favorevole all'Ordine Professionale, con la realizzazione di una Legge Costituente migliorativa rispetto alla Legge 205/15 commi 594-601, di egual misura e trattamento alla Legge 56/89 che ha costituito l'Albo Nazionale degli Psicologi. La Legge 205/17 prevede che per le professioni di Pedagogista ed Educatore non vi siano oneri per la spesa pubblica; ciò costituisce un grave gap professionale, nonché il mancato riconoscimento come professione sanitaria legata alla salute dei cittadini. Tale deficit legislativo è presente soltanto in Italia, mentre in tutta Europa il Pedagogista è riconosciuto in tale ambito.

Testo C. 596 D'Orso Art. 5. La Federazione Nazionale indicata nel testo è già esistente ed è composta da UNAPED che abbraccia i principali enti di categoria professionale, quali: AINSPEDE, ANIPED, AIPED e l'ente di rappresentanza MILLE. Non è necessaria l'istituzione di una nuova Federazione Pedagogica poiché tutto ciò indicato sussiste da un anno; sarebbe necessario che tutti gli enti di categoria professionale auditi facessero riferimento ad UNAPED e si creasse una realtà univoca con la eventuale revisione delle cariche associative rivestite qualora fosse necessario agli interessi delle categorie professionali rappresentate.

Testo C. 659 Varchi Art. 9. Sostituire (ex L-18) con (ex C-18) in quanto L-18 fa riferimento alla facoltà di economia.



Testo C. 991 Manzi Art. 2-3. Si chiede di porre in essere le seguenti integrazioni.

Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale (fonte: ARAN, CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CGU, FLC/CGIL, SNALS-CONFSAL, FED.NAZ.GILDA/UNAMS e ss., ove non si registra alcuna modifica) **in deroga** alla funzione all'interno dei convitti ed educandi, è inserito il Personale Educativo Scolastico con laurea L-19 e magistrali disciplinate ai sensi della Legge 205/17, con funzione docente e non didattica, equiparato da normativa vigente per numero di ore e retribuzione all'insegnante di scuola primaria, con le seguenti mansioni:

- Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
- Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
- La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
- L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.



- Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative: a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative; b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti; c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.
- Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.
- Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.
- Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attività educativa. Le attività aggiuntive educative sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere: a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro; b) nella partecipazione a sperimentazioni; c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni; d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.
- Le risorse utilizzabili dal personale educativo, sono le medesime del personale curriculare e di sostegno.
- Le attività aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere: a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e



professionali; b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 4. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

- Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto di istituto. Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dell'organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In tale occasione sono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti.

- Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico.



● Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei processi formativi. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna (ove presente), è determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali.

Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni recate dal CCNL relativo all'organico scolastico.

Luogo e data
Milano, 4/05/2023

Il Presidente Nazionale AINSPEP

Tale documento è sostenuto dalla Federazione Pedagogica UNAPED, di cui AINSPEP è socio costituente.